

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

Art. 23

(Sanzioni)

1. Ferme restando le disposizioni e le sanzioni relative al danno ambientale, alle violazioni delle norme di salvaguardia di cui all'articolo 22 si applicano le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 22, comma 1, lettera a); le sanzioni sono raddoppiate qualora in conseguenza della violazione sussista un degrado o una perturbazione significativa dell'habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

b) sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 22, comma 1, lettera b);

c) sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro per ogni UBA o frazione di essa pascolata in violazione all'articolo 22, comma 1, lettera c);

d) sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per ogni decara o frazione di essa dissodata o alterata in violazione all'articolo 22, comma 1, lettera d);

e) sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 250 euro per la violazione dell'articolo 22, comma 1, lettera e);

f) rimessa in pristino a spese del trasgressore degli habitat eventualmente danneggiati, limitatamente alle violazioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), c), d) ed e).

2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge

regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

(1)

3. Il ripristino degli habitat previsto dal comma 1, lettera f), è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dal direttore della struttura territoriale forestale competente; in caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.

4. Per le finalità previste dal comma 1 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, è istituita <<per memoria>>, al titolo III - categoria 3.5 - l'unità previsionale di base 3.5.115, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 256 - Tutela ambienti naturali e fauna - con la denominazione <<Proventi derivanti da sanzioni amministrative in materia di beni ambientali>> con riferimento al capitolo 42 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di danno ambientale>>.

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 100, comma 1, L. R. 26/2012